

**DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2024**  
**306/2024/R/EEL**

**REMUNERAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL  
DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1304<sup>a</sup> del 23 luglio 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva (UE) 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (di seguito: direttiva (UE) 2023/2413);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, come convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (di seguito: decreto-legge 57/23);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 23 giugno 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 47/2013/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Bilanciamento o TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Autoconsumo Diffuso o TIAD);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 129/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2023/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- la lettera del 7 giugno 2024, prot. Autorità 41514 del 10 giugno 2024, del Capo Dipartimento del Dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: lettera del 7 giugno 2024);
- la lettera del 22 luglio 2024, prot. Autorità 53249 del 22 luglio 2024, trasmessa dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito anche: RSE) all’Autorità, recante l’aggiornamento del rapporto relativo ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e recante l’aggiornamento del rapporto relativo ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, nella sua formulazione risultante a seguito della conversione in legge, prevede che *“a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto [10 dicembre 2023] fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”*;
- i criteri di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 57/23, sono i seguenti:
  - a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto di produzione;
  - b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto di produzione di produzione;
  - c) gli impianti di produzione rispettano i requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 199/21;
  - d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti di produzione, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all’utilizzo energetico delle stesse;
- i prezzi minimi garantiti, pertanto, hanno l’obiettivo di coprire i costi di funzionamento degli impianti di produzione, al fine di assicurarne la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente; essi non hanno l’obiettivo di coprire anche i costi di investimento;

- in data 20 novembre 2023 è entrata in vigore la direttiva (UE) 2023/2413. Essa ha modificato il paragrafo 15 dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 aggiungendo la seguente frase *“Entro il 31 dicembre 2030 l'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa può anche essere presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, se: a) il sostegno è stato concesso prima del 20 novembre 2023 in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 nella sua versione in vigore il 29 settembre 2020; e b) il sostegno è stato concesso sotto forma di sostegno a lungo termine per il quale è stato stabilito un importo fisso all'inizio del periodo di sostegno e a condizione che sia in vigore un meccanismo di correzione per garantire l'assenza di sovracompensazione.”*;
- al tempo stesso, la direttiva (UE) 2023/2413 ha modificato i criteri di sostenibilità che devono essere rispettati da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa: tali criteri non sono più, pertanto, quelli di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 come recepiti in Italia dall'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 (richiamato come condizione necessaria per accedere ai prezzi minimi garantiti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 199/21);
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella lettera del 7 giugno 2024:
  - ha evidenziato che il paragrafo 15 dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 individua una deroga all'obbligo, previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo 29, per l'energia elettrica prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, di rispettare i nuovi requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2023/2413;
  - ha precisato che, per quanto precedentemente descritto, nei limiti in cui quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23 si configuri come un nuovo meccanismo di supporto e non come prosecuzione di un regime previgente al 20 novembre 2023, si dovrà prevedere la verifica dei criteri di sostenibilità previsti dalla nuova direttiva (UE) 2023/2413; nelle more del pieno recepimento della medesima direttiva, si potrebbe valutare di procedere a detta con l'ausilio di opportune autocertificazioni da parte degli operatori.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- ai sensi della deliberazione 280/07, i prezzi minimi garantiti trovano già applicazione (tra l'altro) nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e di impianti di produzione alimentati dalle altre fonti rinnovabili (ivi inclusi i bioliquidi) di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche; solo con riferimento a tali impianti di produzione, i prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23 si configurano come prosecuzione di un regime di lungo termine (erogato tramite contratti annuali tacitamente rinnovabili) previgente al 20 novembre 2023;

- i prezzi minimi garantiti sono anche stati utilizzati transitoriamente come strumento per la copertura dei costi operativi degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse e da bioliquidi soggetti all'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi del decreto-legge 14/22: essi sono disciplinati dalla deliberazione 209/2023/R/eel;
- in particolare, per la finalità di cui al punto precedente, l'Autorità si è avvalsa di RSE al fine di approfondire la struttura e l'entità dei costi di produzione degli impianti di produzione interessati, con particolare riferimento ai costi di acquisto del combustibile e ai costi di natura operativa, anche tenendo conto dei dati e delle informazioni rese disponibili dalle associazioni dei produttori.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- per le finalità di cui al presente provvedimento, l'Autorità si è nuovamente avvalsa di RSE che ha allo scopo aggiornato e completato il rapporto precedentemente redatto e pubblicato contestualmente alla deliberazione 209/2023/R/eel;
- il nuovo rapporto (di seguito: rapporto RSE bioliquidi), trasmesso all'Autorità con la lettera del 22 luglio 2024, contiene considerazioni in merito alla struttura e all'entità dei costi di produzione dell'energia elettrica da bioliquidi che rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, distinguendo i costi di acquisto del combustibile (comprensivi dei prezzi dei combustibili, dei costi per le certificazioni della sostenibilità dei bioliquidi nonché dei costi per il loro trasporto) e i costi di natura operativa (comprensivi dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi del personale impiegato presso gli impianti di produzione e dei costi di smaltimento delle ceneri);
- il rapporto RSE bioliquidi evidenzia, inoltre, che i costi di natura operativa individuati presentano una variabilità, stimabile in circa il 20% del loro valore, derivante dalla varietà dei contesti delle realtà produttive;
- il rapporto RSE bioliquidi evidenzia, altresì, considerazioni in relazione all'aggiornamento periodico di tali costi, facendo riferimento a informazioni pubblicamente disponibili con riferimento ai prezzi dei combustibili e al tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat con riferimento ai costi di manutenzione e del personale;
- il rapporto RSE bioliquidi contempla anche il caso di impianti di produzione in assetto cogenerativo, per i quali i ricavi associati alla produzione del calore "utile" (cioè il calore diverso da quello impiegato per il funzionamento dell'impianto di produzione medesimo) sono determinati con il criterio del costo evitato da una caldaia a gas naturale e sono scorporati dai costi di produzione per evitare duplicazioni nella loro copertura. Il rapporto RSE bioliquidi distingue anche il caso in cui il calore è veicolato tramite una rete di trasporto calore e il caso in cui il calore è utilizzato direttamente, a beneficio del produttore stesso o di altri soggetti localizzati a brevissima distanza, in prossimità del sito dove è stato prodotto.

**RITENUTO CHE:**

- il rapporto RSE bioliquidi contenga gli elementi necessari e sufficienti ai fini della determinazione dei costi medi per la produzione di energia elettrica che rilevano ai fini della definizione dei prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23;
- i rapporti redatti da RSE includano valori di riferimento dell'efficienza elettrica netta degli impianti di produzione e, nel caso di impianti cogenerativi, anche dell'efficienza termica tali da garantire il funzionamento efficiente degli impianti di produzione, in coerenza con il primo criterio di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11;
- il criterio precedentemente richiamato nel caso degli impianti di produzione in assetto cogenerativo, ipotizzato da RSE nei propri rapporti al fine di identificare i costi di esercizio di tali impianti di produzione, sia di semplice attuazione e sia orientato a evitare duplicazioni nella copertura dei costi della produzione; sia opportuno valutare, successivamente e previo dedicato processo di consultazione, eventuali diverse soluzioni anche tenendo conto dei provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità in materia di teleriscaldamento;
- sia opportuno, pertanto, definire prezzi minimi garantiti a partire dagli elementi contenuti nel rapporto RSE bioliquidi, tramite formule che consentano di differenziare i prezzi in base alla potenza dell'impianto di produzione, nonché di tenere conto della variazione nel tempo dei valori di costo delle materie prime, in coerenza con il secondo e il quarto criterio di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11;
- sia, più in generale, opportuno che i prezzi minimi garantiti siano, ove possibile, aggiornati periodicamente, tenendo conto:
  - dei riferimenti disponibili di prezzo dei combustibili, come evidenziati da RSE, lasciando la possibilità ai produttori di indicare il combustibile effettivamente utilizzato;
  - dei riferimenti disponibili di prezzo del gasolio utilizzato per il trasporto dei combustibili, sulla base delle ipotesi valutate da RSE;
- sia, altresì, opportuno esplicitare i parametri da aggiornare, ad esempio su base annuale, per effetto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con particolare riferimento al costo orario del personale coinvolto nelle attività di manutenzione, nel trasporto dei combustibili e nell'esercizio degli impianti di produzione;
- sia opportuno che i prezzi minimi garantiti risultanti siano forfettariamente maggiorati di 10 €/MWh per tenere conto della variabilità, evidenziata da RSE, in relazione ai costi di natura operativa;
- in relazione al secondo criterio di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11 (inerente ai requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 ai fini della certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, peraltro esplicitamente richiamati anche nel testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23), sia

opportuno dare seguito a quanto richiamato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella propria lettera del 7 giugno 2024 e che pertanto:

- nel caso degli impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti per l’energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche, la sostenibilità dei bioliquidi sia attestata sulla base dei requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 199/21, in quanto per tali impianti di produzione il meccanismo dei prezzi minimi garantiti trovava già applicazione (seppure con condizioni economiche diverse) prima del 20 novembre 2023;
- nel caso degli altri impianti di produzione, la sostenibilità dei bioliquidi sia attestata sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2023/2413; nelle more del pieno recepimento della medesima direttiva, il rispetto dei requisiti è attestato tramite opportune autocertificazioni da parte degli operatori;
- ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, si renda necessaria la quantificazione non solo dei ricavi minimi garantiti per i produttori, sulla base dei prezzi minimi garantiti, ma anche dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica o dei minori costi associati all’energia elettrica consumata in sito: è, altresì, opportuno che questi ultimi ricavi (o minori costi) siano individuati in modo convenzionale, tenendo conto delle diverse fattispecie possibili;
- il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) eroghi, ai produttori che rispettano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, la differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti e i ricavi convenzionali; e che tale erogazione avvenga a conguaglio al termine di ciascun anno solare, fatta salva la definizione, da parte del GSE, di acconti mensili;
- il presente provvedimento sia adottato senza una precedente consultazione vista l’urgenza di determinare la copertura dei costi sostenuti dai produttori che rispettano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23, come consentito dall’articolo 1, comma 1.4, dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- sia necessario assicurare comunque la partecipazione dei soggetti interessati, tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento nelle parti di cui ai precedenti punti, ivi incluse quelle derivanti dal rapporto RSE bioliquidi

## **DELIBERA**

1. di approvare le “Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181”, riportate nell’Allegato A alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all’Autorità, per iscritto all’indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, entro il 30 settembre 2024;
3. di prevedere che il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A, con effetti a decorrere dal 10 dicembre 2023, riconosca la remunerazione di cui alla presente deliberazione a titolo di acconto, fermo restando l’eventuale conguaglio che dovesse derivare con successiva deliberazione a seguito dell’analisi delle osservazioni e delle proposte formulate ai sensi del punto 2.;
4. di prevedere che la presente deliberazione abbia effetti fino alla data di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23;
5. di pubblicare il rapporto aggiornato relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, trasmesso dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. con la lettera del 22 luglio 2024;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*